
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Negoziazione assistita: in caso di mancata risposta, può essere concessa la provvisoria esecuzione

La disposizione contenuta nell'art. 4 comma primo del d.l. 132/2014, secondo cui la mancata risposta all'invito alla stipula di una convenzione assistita può essere valutata dal Giudice ai fini di cui all'art. 642 comma primo c.p.c., va interpretata nel senso che tale comportamento consente al giudice di concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, seppur non vale a esonerare l'istante dal fornire prova della propria pretesa.

Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.9.2015

Giudice: dott. M. BERNARDI

Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del xxxxxxxx così provvede:

- letto il ricorso n. xxxxxx depositato in data xxxxxxxx e proposto, ex art. 702 bis c.p.c., dal xxxxxxxxx
- rilevato che il xxxxx. istante ha chiesto che la società xxxxxxxxx venga condannata a pagare la somma di € xxxxxxxxx a saldo della propria fattura n. 198/2011 quale corrispettivo La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola per la fornitura e posa in opera di serramenti;
- rilevato che la società convenuta è rimasta contumace;
- osservato che è rimasto senza esito l'invito formulato dal xxxxxxxx istante alla controparte e volto alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e segg. del d.l. 132/2014 convertito con legge 162/2014;
- rilevato che non è stata formulata alcuna istanza istruttoria e che parte ricorrente, a fondamento della pretesa, ha prodotto solo una copia della menzionata fattura n. 198/2011;
- osservato che la fattura, in quanto documento di predisposizione unilaterale, non costituisce di per sé prova del credito (cfr. Cass. 25-6-2011 n. 8664);
- considerato **che la disposizione contenuta nell'art. 4 I° comma del d.l. 132/2014 secondo cui la mancata risposta all'invito alla La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola stipula di una convenzione assistita può essere valutata dal Giudice ai fini di cui all'art. 642 I° comma c.p.c. va interpretata nel senso che tale comportamento consente al giudice di concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo (nel caso di specie peraltro non è stato attivato il procedimento monitorio) ma non vale a esonerare l'istante dal fornire prova della propria pretesa;**
- rilevato che, stante la contumacia della società convenuta, dal suo comportamento non possono desumersi argomenti di prova (cfr. art. 115 I° comma c.p.c.);
- ritenuto pertanto che difetta la prova della sussistenza del credito azionato sicché la domanda non può essere accolta;
- rilevato che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese data la contumacia della società convenuta;

p.q.m

rigetta la domanda; nulla per le spese.

N.d.R.: in tema di Negoziazione assistita, si veda il Focus [SPINA, Negoziazione Assistita: normativa, dottrina, giurisprudenza, schemi, formule, video.](#)

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice